



CITTA' DI FINALE LIGURE

Riviera Delle Palme
C.A.P. 17024 - PROVINCIA DI SAVONA

Procedura negoziata attraverso piattaforma telematica Sintel per l'affidamento dei Lavori di riqualificazione lungomare Migliorini – 3° lotto CUP: C57H21000750004. CIG: 9543711775. ID SINTEL 164270048

VERBALE n. 2 – seduta telematica pubblica del 09.02.2023

RICHIAMATO il verbale n. 1 relativo alla prima seduta pubblica del 08.02.2023

Oggi giovedì 09 febbraio 2023 alle ore 15.00 presso gli uffici dell'Area 4 del Palazzo Comunale in Via Pertica n. 29, in seduta pubblica, si è costituito il seggio di gara così composto:

- Geom. Livio Massa – Istruttore tecnico Area 4 – RUP – Presidente
- Sig.ra Marina Cerro – Istruttore Amministrativo Contabile Area 4 - Teste
- Dott.ssa Jolanda Marini – Istruttore Direttivo Amministrativo Area 4 – Teste, che assume le funzioni di segretario verbalizzante

Il seggio di gara procede all'attivazione sulla piattaforma Sintel della seduta telematica pubblica e riprende i lavori per l'apertura delle ultime 3 (tre) buste amministrative con le risultanze di seguito riportate:

- a) Nella documentazione amministrativa inviata, la ditta CO.S.PE.F. ha allegato dichiarazione nella quale viene evidenziato che non è stato possibile procedere al pagamento del contributo di gara, a causa di "un intervento di manutenzione del portale dell'ANAC", allegando schermata di errore datata 03.02.2023, ore 18.19 e pec di segnalazione in pari data, ore 18.23.

Con comunicazione successiva, trasmessa tramite piattaforma Sintel in data 06.02.2023 (ID164990346) la ditta ha inviato la ricevuta del pagamento effettuato in favore di Anac, che riporta la data del 06.02.2023.

In merito all'attestazione dell'avvenuto pagamento del contributo ANAC, l'art. 15.1 punto A.6) della lettera invito prevede che *"Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta."*

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005".

A tal proposito, l'ANAC con Delibera n. 212 del 27 aprile 2022, ha inoltre confermato che l'obbligo di versamento del contributo ANAC è *"legislativamente qualificato come condizione di ammissibilità dell'offerta nell'ambito delle procedure finalizzate alla realizzazione di opere pubbliche"* ex art. 1, comma 67 della legge 266/2005 e, pertanto, la sua omissione non può essere sanata dopo la scadenza del termine perentorio di presentazione delle offerte, determinando l'esclusione dell'operatore economico.

L'Autorità ha infatti precisato che i concorrenti sono tenuti a dimostrare, al momento della presentazione dell'offerta, di avere versato la somma dovuta a titolo di contribuzione e che la mancata dimostrazione dell'avvenuto versamento di tale somma è causa di esclusione dalla procedura di scelta del contraente ai sensi dell'art. 1, comma 67 della legge n. 266/2005 (art. 3, comma 2 della deliberazione ANAC del 21 dicembre 2016, n. 1337).

Sul punto, anche la giurisprudenza ha statuito che *"in caso di omesso pagamento debba trovare applicazione il principio secondo cui tale omissione non possa essere sanata dopo la scadenza del termine perentorio di presentazione delle offerte poiché, come è noto, il mancato pagamento del contributo previsto per tutti gli appalti pubblici costituisce una condizione di ammissibilità dell'offerta e la sanzione dell'esclusione dalla gara deriva diretta-*



CITTA' DI FINALE LIGURE

Riviera Delle Palme
C.A.P. 17024 - PROVINCIA DI SAVONA

mente ed obbligatoriamente dalla legge”(cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 12 marzo 2018, n. 1572; in tal senso anche Cons. Stato sez. V, 30 gennaio 2020 n. 746).

Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale descritto, nonché delle disposizioni della lettera invito, la ricevuta di pagamento allegata successivamente dal concorrente e datata 06.02.2023 risulta quindi inidonea a sanare la sua mancata presentazione in sede di invio della documentazione amministrativa (Busta Telematica A), posto che il pagamento è avvenuto in data successiva alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta (ore 12.00 del giorno 04.02.2023).

Stante quanto sopra, il seggio di gara propone dunque l'esclusione dalla gara della ditta CO.S.PE.F Srl.

b) Nella documentazione amministrativa inviata dalla ditta EUROTEC Scarl, all'interno del DGUE, nella parte III Motivi di esclusione e precisamente:

- sez. A “Motivi legati a condanne penali” alla domanda “I soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice sono stati **condannati con sentenza definitiva** o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena richiesta ai sensi dell’articolo 444 del Codice di procedura penale per uno dei motivi indicati sopra con sentenza pronunciata non più di cinque anni fa o, indipendentemente dalla data della sentenza, in seguito alla quale sia ancora applicabile un periodo di esclusione stabilito direttamente nella sentenza ovvero desumibile ai sensi dell’art. 80 comma 10?”

- sez C “Motivi legati ad insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali” alla domanda “L’operatore economico ha violato, **per quanto di sua conoscenza, obblighi** applicabili in materia di salute e sicurezza sul lavoro, **di diritto ambientale, sociale e del lavoro**, di cui all’articolo 80, comma 5, lett. a), del Codice ?”

nonché all'interno delle “dichiarazioni integrative” che integrano la busta amministrativa, si rileva che la ditta ha dichiarato una serie di circostanze, nell'ottica di completezza e trasparenza, relative ad annotazioni ANAC concernenti contenziosi in corso e/o condanne penali.

A tal proposito, il seggio di gara decide di chiedere al suddetto concorrente ulteriori chiarimenti, in particolare circa la vicenda che ha portato alla condanna penale della Sig.ra Olocco Patrizia.

Ciò in applicazione di quanto previsto dall'art. 17 della lettera invito secondo cui “ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine – non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. [...]In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura. Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati”.

c) Il seggio di gara all'unanimità rileva che la documentazione prodotta dal concorrente costituendo R.T.I. tra EDIL DUE SRL / REBECCHI MATTEO & C SNC appare completa, regolare e conforme alle disposizioni del disciplinare di gara ed alle disposizioni vigenti.

Alle ore 17.00 il Presidente sospende la seduta di gara, dando atto che i documenti di gara sono custoditi in formato elettronico nell'archivio informatico della piattaforma Sintel, protetti da idonee credenziali e password di accesso riservato al sistema.

Il Presidente demanda quindi alla segretaria verbalizzante l'invio delle seguenti comunicazioni:

- lettera di richiesta chiarimenti/integrazioni mediante pec al concorrente interessato, fissando qua-



CITTA' DI FINALE LIGURE

Riviera Delle Palme
C.A.P. 17024 - PROVINCIA DI SAVONA

le termine per il riscontro della stessa il giorno martedì 14 febbraio 2023, ore 12.00;
- comunicazione tramite piattaforma Sintel a tutti i partecipanti circa l'esito della seduta pubblica telematica, specificando che la successiva seduta pubblica telematica relativa alla valutazione dell'esito del soccorso istruttorio ed ammissioni/esclusioni, nonché all'eventuale apertura delle buste economiche sarà inviata successivamente con nuova comunicazione.

Letto, approvato e sottoscritto

F.TO MASSA

F.TO MARINI

F.TO CERRO

-